

Normativa

L.R. N. 32/1990 -Art. 15 (Personale degli asili nido).

1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria o di quello in scienze dell'educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica.

...

L.R. n.22/2002, DGR. n. 87/2007, DGR n.2179/2011

Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.
- Diploma di istituto d'istruzione superiore o diploma di laurea, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 32/90

L'Ente Gestore deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico del Nido. (I-acc -0.3)

Tale funzione è svolta da personale adeguatamente qualificato in possesso di diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico.

P.S.: Con DGR n. 2506 del 29.12.2011 è stato riconosciuto il ruolo di “coordinatore pedagogico facente funzioni” a coloro che, non in possesso del diploma di laurea in campo psicopedagogico, hanno frequentato e si sono diplomati al corso biennale di specializzazione e qualificazione in “coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei servizi per la prima infanzia” della SISF, negli aa.aa. 2007-08, 2008-09, 2009-2010.

EQUIPOLLENZE

- D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974: nelle scuole interessate alla sperimentazione, il diploma di Tecnico dei Servizi Sociali corrisponde al diploma di maturità Assistente per Comunità Infantili;
- D.M. n. 250 del 14 aprile 1997: diploma di qualifica professionale Operatore dei Servizi Sociali sostituisce il diploma di Assistente per l'Infanzia;
- D.M. 10.06.1998 (G.U. n. 168/21.07.1998) stabilisce che il diploma di laurea in Pedagogia è equipollente al diploma di laurea in Scienze dell'educazione.

ELENCO TITOLI DI STUDIO RICONOSCIUTI PER PERSONALE EDUCATORE NIDO E COORDINATORE PEDAGOGICO ()(***)**

1. diploma di vigilatrice d'infanzia
2. diploma di puericultrice
3. diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma di maestra d'asilo)
4. diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio

5. diploma di qualifica di assistente per l'infanzia
6. diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali
7. diploma di istituto magistrale (maturità magistrale)
8. diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
9. diploma di maturità di assistente di comunità infantile
10. diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali
11. diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive
12. diploma di dirigente di comunità
13. diploma di liceo pedagogico-sociale
14. diploma di liceo socio-psico-pedagogico brocca (no indirizzo linguistico)
15. diploma di liceo delle scienze sociali
16. diploma di liceo delle scienze umane
17. diploma "progetto Egeria"
18. diploma liceo della comunicazione-opzione sociale
19. diploma I.P.S. indirizzo "servizi socio-sanitari" (*)
20. diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento)
21. diploma di laurea in scienze dell'educazione (vecchio ordinamento)
22. diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento)
23. diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento)
24. lauree di I e II livello in scienze psicologiche, dell'educazione e della formazione (nuovo ordinamento DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004).

P.S.: i diplomi di laurea di cui al punto 20 e successivi sono validi anche per il ruolo di Coordinatore Pedagogico.

(*) D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (G. U. del 15-6-2010, Suppl. Ordinario n. 128).

() P.S.:** è escluso il diploma di laurea di educatore professionale quale operatore sociale e sanitario previsto dal D.M. del Ministero della Sanità, 8 ottobre 1998, n. 520.

(*) L. n. 107/2015, D.lgs N. 65/2017, art. 14, comma 3:**

"3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Tali corsi di laurea L19 a indirizzo specifico per la prima infanzia sono stati attivati a partire dall'anno accademico 2019-2020.

ATTENZIONE

Consultare Note MIUR n. 14176 del 8-8-2018 e n. 23807 del 23-12-2020.